



CITTA' DI MANFREDONIA

Provincia di Foggia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. **115** del 10.12.2009 del Registro delle Deliberazioni

OGGETTO: PIANO COMUNALE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E IL RELATIVO REGOLAMENTO COMUNALE PER FIERE E MERCATI – APPROVAZIONE.-

L'anno duemilanove il giorno dieci del mese di dicembre alle ore 17,00, con inizio alle ore 18,18, nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio Comunale in data 21.10.2009, 11.11.2009, 13.11.2009, 26.11.2009, 2.12.2009 prot. nn. 44253, 47282, 47708, 50369, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, di prima convocazione ed in seduta pubblica.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio comunale, Rag. Anna Rita Prencipe.

E' presente il Sindaco, avv. Francesco Paolo Campo.

Sono presenti gli Assessori sigg.: Piccolo Rocco, Paglione Pasquale, Cascavilla Paolo, Prencipe Antonio, Papagna Pasquale, Bisceglia Pasquale, La Torre Francesco, Barbone Enrico, Zingariello Salvatore.

Dei Consiglieri comunali sono presenti n. 21 ed assenti, sebbene invitati, n. 9 come segue:

COGNOME E NOME	Pres.	Ass.	COGNOME E NOME	Pres.	Ass.
ANGELILLIS Antonio	X		GUIDONE Giuseppe	X	
AULISA Pasquale F.S.	X		IACOVIELLO Vincenzo	X	
BALZAMO Vincenzo	X		LA SCALA Alessandro	X	
BASTA Michelangelo	X		LA TORRE Giuseppe	X	
CANDIDO Antonio		X	LURDO Antonio	X	
CARBONE Romolo		X	OGNISSANTI Giovanni	X	
D'AMBROSIO Damiano		X	PACILLI Matteo	X	
DE LAURENTIIS Lelio	X		PECORELLA Stefano S.	X	
D'ERRICO Luca	X		PRENCIPE Anna Rita	X	
DI SABATO Marco	X		QUITADAMO Matteo	X	
DI SABATO Onorino C.	X		RICCARDO Leonardo		X
D'ONOFRIO Vincenzo		X	RINALDI Pasquale	X	
FRATICELLI Antonio		X	SPAGNUOLO Raffaele		X
GATTA Luigi		X	TITTA Giuseppe	X	
GATTA Michele	X		TROIANO Lorenzo		X

Giustifica l'assenza il sig.:

Scrutatori Sigg.ri :

Partecipa il Segretario Generale dott. Pietro La Torre, incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto. **Entrano i consiglieri: Spagnuolo, Riccardo e Fraticelli. Componenti presenti 25.**

Relaziona in ordine all'argomento il Sindaco avv. Francesco Paolo Campo il quale richiama le propria proposta di emendamento al testo del “ Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche e Regolamento Comunale Fiere e Mercati” come riportato nella seduta del 30 novembre 2009 con Deliberazione di Consiglio Comunale n.108 che di seguito vengono riepilogati:

- *Art.14 - “ Ambito di applicazione ricognizione e valutazione dei mercati esistenti “ pag.16 - “Ricognizione dei mercati esistenti e valutazione”, Tabella 2). Viene eliminato l'ultimo periodo da le parole: “ Sarebbe opportuno.....” alle parole : “ .. restanti posteggi in eccedenza.”. La planimetria va aggiornata.*
- *Art.14 – “ Ambito di applicazione ricognizione e valutazione dei mercati esistenti “ pag.18 – tabella 6). Viene eliminato l'ultimo periodo da le parole :“ Si propone la” alle parole:” ...vendita isolato”. La planimetria va aggiornata.*
- *Art.14 - “ Ambito di applicazione ricognizione e valutazione dei mercati esistenti “ pag.18 – tabella 7). Viene eliminato l'ultimo periodo da le parole: “ Di questa tipologia....” alle parole: “...nell'intero territorio comunale.”.*
- *Art.14 - “ Ambito di applicazione ricognizione e valutazione dei mercati esistenti “ pag.18 – tabella 8). Viene eliminato il periodo da le parole “ Questa tipologia.....” a le parole :” ...domanda dell'utenza”.*
- *Art.14 - “ Ambito di applicazione ricognizione e valutazione dei mercati esistenti “ pag.18 – tabella 9). Viene eliminato il secondo punto da: “ Per assolvere....” alle parole: “ ...tipologia di attività”.*
- *Art.17 - “ Richiamo della localizzazione, della configurazione e dell'articolazione del mercato settimanale” pag.19 – tabella 1). Aggiungere la frase: “ La giornata e la periodicità possono essere modificate con provvedimento motivato da adottarsi da parte della Giunta Comunale.”.*
- *Art.37 - “ Mercati rionali, periodici e stagionali” pag.30 – tabella 3). Totale posteggi Mercato “18” anziché “30”.*
- *Art.37 - “ Mercati rionali, periodici e stagionali” pag.31 – tabella 4). Totale posteggi “4” invece di “10”.*

Nell'odierna relazione il Sindaco chiarisce meglio il senso della frase da aggiungere all' Art.17 “ Richiamo della localizzazione, della configurazione e dell'articolazione del mercato settimanale” nel senso che : “ La giornata e la periodicità possono essere modificate con provvedimento motivato da adottarsi da parte dell'Organo Comunale nel rispetto della normativa regionale vigente”, successivamente chiede di approvare il testo del “ Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche e Regolamento Comunale Fiere e Mercati” così come emendato.

*Segue l'intervento dell'Assessore all'Annona Pasquale Paglione il quale fa rilevare che, per mero errore di trascrizione alla Tabella 2) dell'art.37 i posteggi riservati ai **non alimentari** sono **14** invece di **15**, agli **alimentari** sono **34** anziché **33**.*

Segue il dibattito, interamente trascritto nel resoconto della seduta, nel corso del quale il consigliere Rinaldi riscontra che i commi dell'art.75 sono solo due e non tre come erroneamente indicati.

Per dichiarazione di voto il consigliere Pecorella, dichiara il voto favorevole al provvedimento.

Al termine, con separate votazioni si procede all'approvazione dei singoli articoli del “ Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche e Regolamento Comunale Fiere e Mercati”, si da atto che, la votazione dell'art.1 è effettuata per appello nominale mentre i restanti articoli sono approvati per alzata di mano.

L'art.1 è approvato con 21 voti favorevoli, 1 contrario (Fraticelli) dai 22 componenti presenti e votanti. Risultano assenti i consiglieri : Balzamo, Candido, Carbone, D'Ambrosio, D'Onofrio, Gatta L., La Scala, Pacilli, Troiano.

Gli articoli dal n.2 al n. 18, sono approvati con lo stesso identico risultato, 21 voti Si, 1 voto No (Fraticelli).

Entra il consigliere D'Ambrosio. Componenti presenti 23.

Gli articoli dal n.20 al n.36 sono approvati con 22 voti Si e 1 voto No (Fraticelli), dai 23 componenti presenti e votanti, assenti 8.

L'art.37, così come emendato è approvato con 22 voti Si e 1 voto No (Fraticelli), dai 23 componenti presenti e votanti.

Gli articoli dal n.38 al n.74 sono approvati per alzata di mano con lo stesso identico risultato 22 voti Si,1 voto No.

L'art.75 come emendato nel corso della seduta è approvato con 22 voti Si, 1 voto No.

Gli articoli dal n.76 al n.79 sono approvati con 22 voti Si, 1 voto No.

Successivamente con separata votazione l'intero provvedimento viene approvato con 22 voti Si, 1 No (Fraticelli).

L'Assessore all'Annona e P.A.

riferisce:

Il presente piano è stato inviato alle associazioni provinciali in rappresentanza dei consumatori e delle imprese di commercio.

La disciplina del commercio persegue le seguenti finalità:

trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà d'impresa e la libera circolazione delle merci; la tutela del consumatore e la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane.

Nell'ambito dei principi generali la Regione Puglia con la L.R. n.18 del 24/7/2001 ha emanato le norme relative alle modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche. Sulla base, quindi, delle disposizioni emanate dalla Regione è stato elaborato il presente Piano al fine di garantire il miglior servizio da rendere ai consumatori attraverso:

- L'ampliamento dei posteggi per un più facile accesso sia agli operatori che ai consumatori, nonché per un migliore servizio agli operatori per l'esercizio della propria attività con moderni mezzi di vendita, nell'ottica delle potenzialità delle moderne tecnologie.
- Adeguamento di dette aree alle esigenze igienico-sanitarie in materia sia di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari, giusta ordinanza del ministero della sanità del 2002.

- Tutela del pubblico interesse e degli operatori stessi.

In tale ottica il mercato settimanale è stato ampliato portando i posteggi degli attuali 340 a 356 di cui 4 riservati ai produttori agricoli e 4 riservati ai portatori di handicap.

Il mercato promiscuo di via 1° maggio e di via Galilei per scarsa funzionalità ed attività sono stati soppressi con trasferimento degli eventuali aventi diritto a “valle di via Santa Restituta”.

Il mercato con sede in via “Coppa Navigata” non essendo più attrattivo è stato trasformato in punto vendita isolato di prodotti del settore non alimentare.

Nell’area cimiteriale” essendo a tipologia altamente specializzata con vendita in periodi ben definiti è stato previsto l’ampliamento nella parte “nord” del cimitero.

Inoltre nell’area mercatale settimanale è prevista, a norma dell’art.36 del Regolamento, l’allocazione di punti di ristoro (Fast Food) quale servizio per operatori e utenti; nonché attività ricreative.

Altra novità ed in linea con gli obiettivi generali del commercio sono state individuate aree mercatali per vendite particolari e/o tematici (articolo 59 del regolamento) con procedura autorizzativa semplificata, come pure sono state individuate procedure semplificate per il rilascio di autorizzazioni temporanee in occasione di manifestazioni religiose, civili, politiche, festival ed altre iniziative promozionali (art. 66 e 67 del regolamento).

L’Assessore relatore propone l’adozione del conseguente atto finale.

Li, _____

**L’Assessore
All’Annona e P.A.
Pasquale PAGLIONE**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la precedente deliberazione n.108 del 30 Novembre 2009, in merito agli emendamenti proposti dal Sindaco al testo del “ Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche e Regolamento Comunale Fiere e Mercati”;

Udita l’ulteriore relazione del Sindaco sugli emendamenti proposti;

Visto il testo emendato dal Sindaco nella seduta del 30 Novembre 2009 e nella seduta odierna;

Udita la relazione dell'Assessore all'Annona e P.A. Pasquale Paglione;

Vista la Legge Regionale n.18 del 24/7/2001;

Visto il piano per il commercio su aree pubbliche e il relativo regolamento comunale per fiere e mercati;

Sentite le OO. SS. di categoria;

Richiesto i pareri delle circoscrizioni;

Acquisito il parere della 3^a C.C.P.;

Visto il Decreto Legislativo n.114 del 31/3/1998;

Visto il Dlgs 18/8/2000, n.267;

Visto lo Statuto comunale;

Visti i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

CONSIGLIERI

Come da trascrizione integrale acquisita in formato digitale che si allega agli atti perché ne formi parte integrante, documentale e probatoria;

Con 22 voti favorevoli, 1 contrario (Fraticelli), espressi per alzata di mano dai 23 componenti presenti e votanti;

DELIBERA

Di approvare il piano per il commercio su aree pubbliche e il relativo regolamento per fiere e mercati così come emendati nel corso della seduta del 30 Novembre 2009 e nella seduta odierna, composto da n.78 articoli e due allegati uniti alla presente per farne parte integrante e sostanziale.



PARERI TECNICI

Art. 49 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000

Sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: **PIANO COMUNALE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E IL RELATIVO REGOLAMENTO COMUNALE PER FIERE E MERCATI - APPROVAZIONE**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA DELL'8° SETTORE – 2° SERVIZIO-ANNONA E P.A.

Si esprime parere *favorevole*.

Li, _____

IL DIRIGENTE
DOTT. ING. DOMENICO CURCI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA DELLA SPESA

Si esprime parere *favorevole*, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267, per i seguenti motivi:

Li, _____

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE
dott. Francesco ZOCCANO

PRENOTAZIONE DELLA SPESA – BILANCIO 2006 – COMPETENZA

Tit.

Cap.

Imp.

Somma stanziata

Impegno €

Disponibilità attuale



Città di Manfredonia

Provincia di Foggia

3[^] Commissione consiliare permanente
"Attività produttive, Annona"

AOO: Comune di Manfredonia
UOR: Attività Produttive
PROTOCOLLO NUMERO: 32685
Data: 05/08/2009

All'Assessore all'Annona e P.A.
SEDE

e, p.c.

al sig. Sindaco
SEDE

OGGETTO: Richiesta parere sulla proposta del nuovo piano comunale del commercio su aree pubbliche e il relativo regolamento comunale per fiere e mercati.

In riscontro alla Sua richiesta di cui alla nota n. 16015 del 15/04/2009, si informa che la 3[^] Commissione consiliare permanente nella seduta del 7 luglio scorso ha approvato la proposta del Presidente riguardante l'installazione di 3 nuovi chioschi ubicati nell'area limitrofa ai murali della piazza Falcone e Borsellino (Fontana Piscitelli), nell'area limitrofa ai servizi del parcheggio prospiciente il centro "Cesarano" ed un terzo nell'area limitrofa al Lungomare del Sole - Via delle Alghe e precisamente sul lato sud dello stesso Lungomare in modo da evitare che la gente attraversi la strada.

Di tali disposizioni si allega copie delle relative piantine.

Su proposta del consigliere Iacoviello la Commissione ritiene, altresì, utile suggerire all'Assessore di subordinare il rilascio delle nuove autorizzazione alla pubblicazioni di appositi bandi di concorso.

Riguardo alla proposta di regolamento in oggetto la Commissione, nell'esprimere parere favorevole, ritiene di dover solamente suggerire la possibilità di incrementare il numero delle autorizzazione concedibili per l'apertura di nuove attività.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
LENO DE LAURENTIS



CITTA' di MANFREDONIA

Provincia di Foggia

ASSESSORATO ANNONA

E

POLIZIA AMMINISTRATIVA

***PIANO COMUNALE DEL COMMERCIO
SU AREE PUBBLICHE***

e

REGOLAMENTO COMUNALE

FIERE e MERCATI

L'ASSESSORE

Pasquale PAGLIONE

- *Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 114*
- *Legge regionale 24 luglio 2001, n.18*
- *Adottato con delibera di C.C. n.....*

INDICE

PIANO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

CAPO I

- Art. 1 - Disposizioni generali
- Art. 2 - Esercizio dell'attività
- Art. 3 - Posteggi
- Art. 4 - Istruttoria della domanda
- Art. 5 - Funzionario competente al rilascio dell'autorizzazione
- Art. 6 - Partecipazione al procedimento

CAPO II

Disciplina delle autorizzazioni

- Art. 7 - Autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio o di tipo A
- Art. 8 - Procedura di rilascio delle autorizzazioni di tipo A
- Art. 9 - Sub-ingresso nelle autorizzazioni di tipo A
- Art.10 - Autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante o di tipo B
- Art.11 - Procedura di rilascio delle autorizzazioni di tipo B
- Art.12 - Revoca e sospensione delle autorizzazioni
- Art.13 - Posteggi riservati ai produttori agricoli

CAPO III

Regolamento Fiere e Mercati

- Art.14 - Ambito di applicazione, ricognizione e valutazione dei mercati esistenti

Art.15 - Mercato settimanale

Art.16 - Giornate e orari di svolgimento

Art.17 - Richiamo della localizzazione, della configurazione e dell' articolazione del mercato

Art.18 - Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita

Art.19 - Descrizione della circolazione pedonale e veicolare

Art.20 - Modalità di tenuta e consultazione della Pianta organica del mercato

Art.21 - Assenze

Art.22 - Modalità di assegnazione dei posteggi ai precari

Art.23 - Modalità di pagamento tasse e tributi Comunali relativi alla occupazione di suolo pubblico e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

Art.24 - Criteri per il rilascio, la revoca o la sospensione, la decadenza, l'estinzione e la rinuncia dell'atto di concessione

Art.25 - Definizione di corrette modalità di vendita

Art.26 - Funzionamento del mercato

Art.27 - Richiamo delle modalità di sub-ingresso

Art.28 - Scambio posteggi

Art.29 - Posteggi liberi - miglorie

Art.30 - Ampliamento o riduzione del posteggio

Art.31 - Richiamo delle norme igienico-sanitarie per la vendita dei generi alimentari

Art.32 - Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse

Art.33 - Modalità di riassegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione o spostamento del mercato

Art.34 - Eventuale sospensione del mercato e delle altre forme di vendita in caso di festività

Art.35 - Soppressione del mercato o di posteggi

Art.36 - Attività complementari nell'area mercatale

- Art.37 - Mercati rionali, periodici e stagionali
- Art.38 - Direzione
- Art.39 - Custodia
- Art.40 - Posteggi riservati ai produttori agricoli
- Art.41 - Durata delle concessioni
- Art.42 - Gestione della concessione
- Art.43 - Indicazione sui posteggi
- Art.44 - Modalità per l'uso dei posteggi
- Art.45 - Responsabilità per danni
- Art.46 - Ispezione e lavori
- Art.47 - Termine delle concessioni
- Art.48 - Revoca o decadenza delle concessioni
- Art.49 - Riconsegna dei posteggi e delle aree concesse
- Art.50 - Possibilità di recesso
- Art.51 - Calendario e orari dei mercati
- Art.52 - Disciplina interna
- Art.53 - Pulizie e manutenzione
- Art.54 - Indicazione dei prezzi
- Art.55 - Strumenti di pesatura
- Art.56 - Servizio Igienico Sanitario
- Art.57 - Provvedimenti disciplinari
- Art.58 - Sanzioni disciplinari
- Art.59 - Aree mercatali per vendite particolari
- Art.60 - Fiere - Data e giorni di svolgimento
- Art.61 - Concessione posteggi per la Fiera
- Art.62 - Vendita a mezzo veicoli
- Art.63 - Calcolo del numero delle presenze
- Art.64 - Tariffe per la concessione del suolo pubblico

CAPO IV

Autorizzazioni temporanee e mercati straordinari

Art.65- Ambito di applicazione, indirizzi e modalità

Art.66 - Feste ed iniziative promozionali (coordinamento delle attività e dei progetti)

Art.67 - Manifestazioni: Aree mercatali per Manifestazioni Religiose, civili, politiche, festival e di altre manifestazioni similari

CAPO V

Commercio itinerante

Art.68 - Modalità di vendita

Art.69 - Zone vietate

Art.70 - Zone consentite

Art.71 - Rappresentazione cartografica

Art.72 - Determinazione degli orari

CAPO VI

Disposizioni finali

Art.73 - Sanzioni

Art.74 - Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi

Art.75 - Validità delle presenze

Art.76 - Attività stagionali

Art.77 - Rinvio a disposizioni di legge

Art.78 - Abrogazione di precedenti disposizioni

CAPO I

Art.1

DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente Piano è adottato in conformità agli indirizzi regionali approvati con provvedimento della Regione Puglia n. 18 in data **24 luglio 2001**, pubblicato sul B.U.R. in data 25/07/2001, n. 111.

Prevede obiettivi per lo sviluppo del commercio su aree pubbliche con particolare riguardo al miglioramento e riqualificazione delle aree mercatali, attraverso:

- l'ampliamento dei posteggi per un più facile accesso sia agli operatori che ai consumatori, nonché per un migliore servizio agli operatori per l'esercizio della propria attività con moderni mezzi di vendita, nell'ottica delle potenzialità delle moderne tecnologie;
- adeguamento di dette aree alle esigenze igienico - sanitarie in materia sia di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari;
- tutela del pubblico interesse e degli operatori stessi.

Esso è costituito:

- dalle determinazioni di cui all'art. 28 del D. Lgs. n. 114/98;
- dalle determinazioni di cui all'art. 13 legge regionale n. 18/2001;
- dalle planimetrie delle aree mercatali.

Il presente piano viene approvato dal Consiglio Comunale, sentite le associazioni provinciali di rappresentanza dei consumatori e delle imprese del commercio.

Ha validità su tutto il territorio comunale per quattro anni a cominciare dalla data di approvazione e può essere aggiornato entro il 31 gennaio di ogni anno, con le stesse modalità previste per la prima adozione.

Art.2

Esercizio dell'attività

1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:
 - a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;

b) su qualsiasi area purché in forma itinerante.

2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti, ed è subordinato al possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo 5 del d.lgs 114/1998.
3. E' ammesso il rilascio di più autorizzazioni a favore del medesimo soggetto. Le autorizzazioni a favore di società sono intestate direttamente a queste.
4. E' consentita la rappresentanza del titolare dell'autorizzazione, persona fisica o società, da parte di un coadiutore, dipendente o socio, a condizione che, durante le attività di vendita, egli sia munito di atto di delega e del titolo originale dell'autorizzazione, da poter esibire ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
5. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività. A tal fine l'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.

Art.3 Posteggi

1. Il posteggio è quella parte di area pubblica della quale il Comune ha la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.
2. La concessione del posteggio ha la durata di dieci anni ed è automaticamente rinnovata alla scadenza, salvo diversa disposizione del Comune che, in tal caso, deve contestualmente conferire, se disponibile, un nuovo posteggio all'operatore.
3. Nel caso che l'utilizzo dell'area di posteggio, non avviene con l'utilizzo di BANCHI MOBILI, l'eventuale struttura fissa (CHIOSCO) deve essere compatibile con lo strumento urbanistico vigente, sanitaria e di viabilità.

Art.4
Istruttoria della domanda

1. L'Ufficio comunale competente all'istruttoria della domanda provvede a comunicare al soggetto richiedente il nominativo del responsabile del procedimento, il recapito telefonico del medesimo e gli orari di ricevimento del pubblico.
2. Procede, quindi alla verifica dei contenuti della domanda e all'accertamento dei requisiti previsti dalla normativa.
3. Il procedimento deve concludersi entro il termine di novanta giorni dalla data di acquisizione della domanda al protocollo del Comune.
4. Entro il suddetto termine le domande si intendono accolte e l'Ufficio è tenuto al rilascio dell'atto autorizzatorio qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, ovvero non emergano elementi ostativi a seguito degli accertamenti d'ufficio.
5. Qualora, a causa di ritardi nelle risposte da parte di altri Enti pubblici, non imputabili al Comune, emergessero, oltre il suddetto termine dei novanta giorni, elementi ostativi all'esercizio dell'attività, si procederà alla revoca dell'autorizzazione e ad informare l'Autorità Giudiziaria delle dichiarazioni mendaci prodotte dal richiedente, il termine può essere interrotto per una sola volta nel caso in cui la domanda debba essere integrata nella documentazione o nelle dichiarazioni.

Art.5
Funzionario competente al rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche viene rilasciata a firma del dirigente/funzionario responsabile del servizio annona secondo la modulistica dallo stesso predisposta ai sensi della normativa vigente in materia e deve contenere, comunque, l'intestazione del soggetto richiedente e/o del preposto in possesso dei requisiti per il settore merceologico oggetto dell'autorizzazione, l'ubicazione e la superficie di vendita del posteggio e il mercato a cui si riferisce, se non trattasi di autorizzazione in forma itinerante, nonché eventuali prescrizioni.

Art.6
Partecipazione al procedimento

1. Il Comune garantisce ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, la partecipazione del soggetto interessato al procedimento consentendo al medesimo la visione in ogni momento della pratica inerente alla domanda nonché la sua partecipazione ad eventuali riunioni operative inerenti alla medesima.

CAPO II
Disciplina delle autorizzazioni

Art.7
**Autorizzazione all'esercizio del commercio
su aree pubbliche con posteggio o di tipo A**

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggio è rilasciata dal Comune. Ciascun singolo posteggio è oggetto di distinta autorizzazione.
2. Il rilascio dell'autorizzazione comporta il contestuale rilascio della concessione del posteggio che ha validità di dieci anni, non può essere ceduta se non con l'azienda ed è automaticamente rinnovata alla scadenza, salvo diversa disposizione del Comune che, in tal caso, deve contestualmente conferire, un nuovo posteggio all'operatore.
3. L'autorizzazione di tipo A, oltre all'esercizio dell'attività con uso di posteggio consente:
 - a) la partecipazione alle fiere, anche fuori regione;
 - b) la vendita in forma itinerante nel territorio regionale.
4. Nello stesso mercato un medesimo soggetto, persona fisica o società, non può essere titolare di più di un'autorizzazione, e connessa concessione di posteggio, salvo che sia già titolare di più concessioni di posteggi alla data di entrata in vigore della legge 28 marzo 1991 n. 112 o che si tratti di società cui vengono conferite più aziende per l'esercizio del commercio su aree pubbliche relative a posteggi esistenti nel medesimo mercato.

5. In relazione a quanto disposto all'articolo 5, comma 5, della LR n 18/01 è ammesso in capo a uno stesso soggetto il rilascio di più autorizzazioni di tipo A per più mercati, anche aventi svolgimenti nei medesimi giorni e orari.

6. Nel rispetto delle disposizioni in materia igienico-sanitaria, nonché dei limiti di carattere merceologico disposti dai Comuni, l'operatore ha facoltà di utilizzare il posteggio per la vendita di tutti i prodotti oggetto della sua autorizzazione.

Art.8

Procedura di rilascio delle autorizzazioni di tipo A

1. Le domande di rilascio dell'autorizzazione di tipo A e della relativa concessione di posteggio, all'interno dei mercati, sono inoltrate, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al Comune, sulla base delle indicazioni previste in apposito bando comunale contenente l'indicazione dei posteggi, la loro ampiezza e ubicazione, le eventuali determinazioni di carattere merceologico e i criteri di priorità di accoglimento delle istanze.

2. Entro il 30 aprile e il 30 settembre di ciascun anno, il Comune fa pervenire all'Assessorato regionale competente il proprio bando ai fini della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia entro i successivi trenta giorni.

3. Le domande di rilascio delle autorizzazioni possono essere inoltrate al Comune a partire dalla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale e devono essere fatte pervenire nel termine massimo di sessanta giorni da essa. Le domande eventualmente pervenute al Comune fuori detto termine sono respinte e non danno luogo ad alcuna priorità in futuro. L'esito dell'istanza è comunicato agli interessati entro il termine di novanta giorni, decorso il quale la stessa deve considerarsi accolta.

4. Il Comune esamina le domande regolarmente pervenute e rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione per ciascun posteggio libero sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- c) maggiore anzianità di presenza nel mercato, determinata in base al numero di volte che l'operatore si è presentato entro l'orario d'inizio previsto;
- d) anzianità di iscrizione al Registro delle imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche;

c) altri criteri integrativi:

I) Ordine cronologico delle domande

II) Residenza nel Comune di Manfredonia

III) Imprenditrici donne

5. Qualora il Comune abbia fatto uso della facoltà di ripartizione dei posteggi nei mercati in relazione a categorie merceologiche, gli interessati nell'istanza specificano uno, più o tutti i posteggi per i quali intendono concorrere e il relativo ordine di preferenza. Sulla base di tali indicazioni, il Comune redige distinte graduatorie per ciascun gruppo di posteggi, assegnando gli stessi a coloro che, in ciascuna di esse, risultino averne diritto, nel rispetto di quanto disposto all'art. 6, comma 5 LRP 18/01.

6. Nel caso di soppressione dei posteggi in un mercato, i titolari dei posteggi soppressi hanno priorità assoluta nell'assegnazione di nuovi posteggi comunque disponibili, quale che sia la merceologia trattata.

7. Sono escluse dall'applicazione della procedura di cui al presente articolo le autorizzazioni e concessioni di posteggio relative:

a) ai produttori agricoli di cui all'art. 4, comma 6, D. lgs 18 -05-2001 n. 228 (ex L.59/1963)

b) ai soggetti portatori di handicap o ad associazioni di commercio equo e solidale nei limiti del 5 per cento dei posteggi del mercato.

Art.9

Sub - ingresso nelle autorizzazioni di tipo A

1. Nell'ipotesi di cessione in proprietà o gestione per atto tra vivi dell'attività commerciale corrispondente all'autorizzazione di tipo A, il cessionario provvede a inoltrare al Comune, entro sessanta giorni, la comunicazione di sub-ingresso sottoscritta anche dal cedente, allegandovi l'autorizzazione originale, copia dell'atto di cessione e l'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi.

2. Se il cessionario dell'attività non è in possesso, al momento dell'atto di trasferimento dell'azienda, dei requisiti soggettivi previsti, l'esercizio dell'attività commerciale e la reintestazione dell'autorizzazione sono sospesi fino al loro ottenimento, che deve avvenire entro un anno.

3. Nel caso di cessione per causa di morte la comunicazione di cui al comma 1 è effettuata dagli eredi che assumono la gestione dell'impresa, i quali, in mancanza dei requisiti soggettivi, possono continuare l'attività del dante causa per non oltre sei mesi.
4. In ogni caso di sub-ingresso in attività di commercio su aree pubbliche i titoli di priorità acquisiti dal cedente si trasferiscono al cessionario, a esclusione dell'anzianità di iscrizione al Registro delle imprese. La disposizione si applica anche al conferimento in società.
5. Non è ammessa la cessione dell'attività relativamente a uno o alcuni soltanto dei giorni per i quali è autorizzato l'uso del posteggio.
6. Nell'ipotesi di cambiamento di residenza del titolare di autorizzazione di tipo A, questi ne dà comunicazione entro trenta giorni al Comune sede di posteggio, che provvede alle necessarie annotazioni.

Art.10

Autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante o di tipo B

1. Il Comune rilascia, altresì, l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma **itinerante**, a favore del cittadino residente o della Società di persone la cui sede legale sia posta nel territorio comunale. Non si può rilasciare più di un'autorizzazione di tipo B allo stesso richiedente.

L'autorizzazione di tipo B abilita:

- a) all'esercizio del commercio in forma itinerante nel territorio nazionale;
- b) all'esercizio del commercio nell'ambito delle fiere;
- c) all'esercizio del commercio nell'ambito dei mercati, limitatamente ai posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati;
- d) alla vendita al domicilio, come definita all'art.28, comma 4, del D.lgs, 114/1998.

2. L'esercizio del commercio in forma itinerante permette di effettuare soste per il tempo necessario a servire la clientela, e comunque non superiori a un'ora di permanenza nel medesimo punto, con obbligo di spostamento di almeno 500 metri decorso detto periodo e divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della giornata.

Art.11

Procedura di rilascio delle autorizzazioni di tipo B

1. La domanda di rilascio dell'autorizzazione è inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e s'intende accolta qualora il comune non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di novanta giorni.
2. Nel caso di cambiamento di residenza della persona fisica o di sede legale della società, titolari di autorizzazione di tipo B, l'interessato ne dà comunicazione entro trenta giorni al Comune di nuova residenza o sede legale, il quale provvede al rilascio della nuova autorizzazione previo ritiro dell'autorizzazione originaria e alla sua trasmissione al Comune di provenienza per gli adempimenti conseguenti. Nella nuova autorizzazione sono annotati gli estremi della precedente ai fini della conservazione della priorità.
3. Nell'ipotesi di cessione in proprietà o gestione per atto tra vivi dell'attività commerciale corrispondente all'autorizzazione di tipo B, il cessionario provvede, entro sessanta giorni, a inoltrare al proprio Comune di residenza la comunicazione di sub-ingresso sottoscritta anche dal cedente, allegandovi l'autorizzazione originaria, copia dell'atto di cessione e l'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi. Qualora il Comune di residenza del cessionario sia diverso da quello del cedente, il titolo originario è trasmesso dal primo Comune al secondo per gli adempimenti conseguenti. Si applica anche al sub-ingresso nelle autorizzazioni di tipo B quanto disposto ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 9 del presente regolamento.

Art.12

Revoca e sospensione delle autorizzazioni

1. L'autorizzazione è revocata:
 - a)
nel caso in cui l'operatore non risulti più in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività;
 - b)
nel caso in cui l'operatore non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio materiale dell'autorizzazione;
 - c)
nel caso di sub-ingresso qualora l'attività non venga ripresa entro un anno della data dell'atto di trasferimento dell'azienda o dalla morte del dante causa;

d)

qualora l'operatore in possesso di autorizzazione di tipo A non utilizzi il posteggio assegnato per periodi superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare o per oltre un quarto del periodo previsto trattandosi di autorizzazioni stagionali, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare e/o casi particolari che a richiesta motivata dell'interessato saranno valutati di volta in volta dal servizio annona. I periodi di non utilizzazione, ricadenti nell'anno, del posteggio concesso al subentrante non in possesso dei requisiti per poterli ottenere non sono computati ai fini della revoca.

2. Il Comune, avuta notizia di una delle fattispecie di revoca, la comunica all'interessato fissando un termine di trenta giorni per le eventuali controdeduzioni decorso il quale adotta il provvedimento di revoca.

3. L'autorizzazione è sospesa dal Comune nei casi previsti dall'articolo 29, comma 3, del d.lgs. 114/1998. La sospensione è disposta dal Comune con lo stesso provvedimento con il quale viene irrogata la sanzione amministrativa. Nel caso di pagamento in misura ridotta della sanzione, la sospensione è disposta con separato provvedimento.

Art.13

Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. E' consentita l'assegnazione dei posteggi agli imprenditori agricoli di cui all'art. 4 del d.lgs. n.228/2001 e dell'art.3 della legge Regionale 19/12/2008, n.38 nella misura del 20% del totale dei posteggi destinati al settore alimentare.

2. L'assegnazione dei posteggi avviene mediante concessione decennale.

3. Per questa particolare categoria di operatori, la graduatoria verrà formulata tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- a) data di rilascio dell'autorizzazione comunale già rilasciata ai sensi della L. 59/63
- b) della maggiore anzianità di iscrizione al Registro Imprese
- c) data in cui è stata presentata denuncia di inizio attività ai sensi dell'art.19 L. 241/90 ed art.4 d.lgs n.228/2001.

4. L'assegnazione avverrà attraverso avviso pubblico per i posteggi disponibili nella nuova area mercatale.

5. In caso di successiva disponibilità, l'assegnazione dei posteggi avverrà su presentazione della comunicazione di inizio attività di vendita da parte degli interessati ai sensi del d. lgs n.228/01 che dovrà contenere la richiesta di concessione del posteggio. La comunicazione suddetta non potrà, comunque, consentire di esercitare l'attività prima del completamento dell'istruttoria da parte dell'ufficio competente e del relativo rilascio di concessione del posteggio, sia pure decorsi i trenta giorni.

6. Il procedimento deve concludersi entro il termine di novanta giorni dalla data di acquisizione della domanda o comunicazione al protocollo.

CAPO III

REGOLAMENTO COMUNALE FIERE E MERCATI

(Art.13, comma 3, legge regionale 24 luglio 2001, n.18)

NORME GENERALI

Art.14

Ambito di applicazione, ricognizione e valutazione dei mercati esistenti

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13, comma 3 della Legge Regionale n° 18 del 24 luglio 2001, "Disciplina del commercio su aree pubbliche" e dell'art 27 comma 1 lett. d) del decreto legislativo n. 114/1998, "Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, 59" e fa parte integrale del Piano per il Commercio sulle aree pubbliche.

Ricognizione dei mercati esistenti e valutazione

1	Sede	Periodicità	Totale posteggi occupati	Posteggi per settori			Posteggi per produttori	Totale posteggi Mercato o P.V
				Alimentari	Non alimentari	totale		
	Zona Monticchio	Settimanale	340	20	317	337	3	398

Punti di forza del mercato settimanale in "Zona Monticchio" sono determinati:

- a) dal numero degli operatori presenti, in linea con altri mercati dei grossi centri della provincia di Foggia;
- b) presenza merceologica assortita in modo da rappresentare un'ottima offerta per i consumatori;
- c) l'ubicazione nell'ambito urbano che diventa accessibile ad un alto numero di utenti;
- d) assolve in pieno al ruolo di concorrenza con altri settori della distribuzione.

Punti di debolezza derivano:

- a) dalla scarsità delle dimensioni dei posteggi, non rispondenti alle misure minime di cui alla legge regionale 18/2001;
- b) la mancata corrispondenza all'Ordinanza del Ministero della Salute del 03/04/2002, e alle Linee Guida della delibera G. R. del 28/04/2006 "Norme Igienico Sanitarie";
- c) mancanza di norme sulla sicurezza, sia per il mercato, che per i residenti.

Per questo mercato, non è possibile ipotizzare una sua ristrutturazione a causa della molteplicità delle criticità presenti, difficilmente adeguabili alle normative in vigore, per tanto si propone il trasferimento su un'area idonea ed attrezzata. L'area adeguata alle rispondenze normative in vigore è rappresentata dalla **zona SCALORIA** così come da planimetria presso ufficio Annona e Polizia Amministrativa. Per la realizzazione del mercato nella nuova area si propone inoltre la riduzione del numero dei posteggi, dagli attuali 398 a 356. Tale previsione non arreca nessun danno agli operatori in quanto i posteggi reali occupati sono 20 di alimentari 317 non alimentari, 3 produttori agricoli.

Dei 356 posteggi di cui 4 saranno riservati ai produttori agricoli e 4 a portatori di handicap o agli operatori di prodotto equo-solidale.

2	Sede		Periodicità	Totale posteggi occupati	Posteggi per settori			Posteggi per produttori	Totale posteggi Mercato
					Alimentari	Non alimentari	totale		
	"Zona Croce"	Via Daunia	Giornaliero	09	////	9	9	//////	28
		Largo Bari	Giornaliero	12	8	////////	8	4	25
Totali								53	

I posteggi occupati ed operanti sono i seguenti:

Via Daunia: posteggi esistenti n.28, ma solo n.9 assegnati ed occupati per la vendita di non alimentari;

Largo Bari: posteggi esistenti n.25, ma solo n.8 assegnati ed occupati per la vendita di prodotti alimentari, mentre 4 assegnati ed occupati da produttori agricoli.

Il mercato Rionale di "Zona Croce" dislocato in via Daunia e Largo Bari, è equilibratamente strutturato ed è adeguato, non presenta punti di debolezza se non nelle dimensioni dei posteggi.

Si prende atto unicamente dei posteggi esistenti ed occupati. Sono 9 in via Daunia di non alimentari e 8 di prodotti alimentari in Largo Bari, mentre 4 sono i produttori agricoli.

Piano Comunale del commercio su aree pubbliche e regolamento comunale fiere e mercati-Città di Manfredonia

3	Sede	Periodicità	Totale posteggi occupati	Posteggi per settori			Posteggi per produttori	Totale posteggi Mercato
				Alimentari	Non alimentari	totale		
	Via delle Antiche Mura	Giornaliero	56	34	12	46	10	56

Punti di forza del mercato giornaliero di "Via delle Antiche Mura" sono determinati:

- a) l'ubicazione centrale nell'ambito urbano che diventa accessibile e frequentato da un alto numero di utenti;
- b) l'ubicazione centrale nell'ambito urbano fa sì che è frequentato da un alto numero di operatori;
- c) assolve in pieno al ruolo di concorrenza con altri settori della distribuzione.

Punti di debolezza derivano:

- a) che si svolge su una strada abbastanza stretta;
- b) la mancata corrispondenza all'Ordinanza del Ministero della Salute del 03/04/2002, e alle Linee Guida della delibera G. R. del 28/04/2006 "Norme Igienico Sanitarie";
- c) mancanza di norme sulla sicurezza, sia per il mercato, che per i residenti.

Per questo motivo viene soppresso e trasferito in altra area urbana con le stesse caratteristiche di centralità (precisamente a **valle di via SANTA RESTITUTA**) in modo da poterlo adeguare alle "Norme Igienico Sanitarie" e alle "Norme sulla Sicurezza".

Come da planimetria presso ufficio Annona e Polizia Amministrativa

4	Sede	Periodicità	Totale posteggi occupati	Posteggi per settori			Posteggi per produttori	Totale posteggi Mercato
				Alimentari	Non alimentari	totale		
	Via G. Galilei	Giornaliero	11	5	2	7	4	32

Mercato promiscuo con 32 posteggi, ma assegnato parzialmente a soli 11 operatori (5 settore alimentare - 2 non alimentare - 4 produttori agricoli).

Questo mercato giornaliero essendo collocato in una zona molto popolata, non può essere adeguato con un intervento strutturale alle norme della legge 18/01 e alle "Norme Igieniche Sanitarie".

Inoltre ai sensi dell'art 12 legge 18/01 comma 1 lettera b) il mercato non è da ritenersi attrattivo in quanto il 70% dei posti previsti non sono stati richiesti e quindi non assegnati.

Degli 11 posti assegnati non tutti frequentano il mercato, per tanto persistente la scarsa funzionalità ed attrattività, si propone la soppressione del mercato, la ricognizione degli abituali frequentatori ed il contestuale trasferimento degli aventi diritto a valle di via SANTA RESTITUTA o Largo Bari.

Come da planimetria presso ufficio Annona e Polizia Amministrativa

5	Sede	Periodicità	Totale posteggi occupati	Posteggi per settori			Posteggi per produttori	Totale posteggi Mercato o P.V
				Alimentari	Non alimentari	totale		
	Via 1° Maggio	Giornaliero	03	2	//////	2	1	28

Mercato promiscuo con 28 posteggi, ma assegnato parzialmente a soli 03 operatori (2 settore alimentare - 1 produttori agricoli).

Questo mercato giornaliero essendo collocato in una zona molto popolata, non può essere adeguato con un intervento strutturale alle norme della legge 18/01 e alle "Norme Igieniche Sanitarie".

Inoltre ai sensi dell'art 12 legge 18/01 comma 1 lettera b) il mercato non è da ritenersi attrattivo in quanto oltre il 70% dei posti previsti non sono stati richiesti e quindi non assegnati. Dei 03 posti assegnati non tutti frequentano il mercato, per tanto persistente la scarsa funzionalità ed attrattività, si propone la soppressione del mercato, la ricognizione degli abituali frequentatori ed il contestuale trasferimento degli aventi diritto a valle di via SANTA RESTITUTA o Largo Bari.

Come da planimetria presso ufficio Annona e Polizia Amministrativa

Piano Comunale del commercio su aree pubbliche e regolamento comunale fiere e mercati-Città di Manfredonia

6	Sede	Periodicità	Totale posteggi occupati	Posteggi per settori			Posteggi per produttori	Totale posteggi Mercato o P.V
				Alimentari	Non alimentari	totale		
	Coppa Navigata	Giornaliero	1	1	////	1	////	20

Mercato promiscuo con 20 posteggi, ma assegnato parzialmente ad un solo (1) operatore (1 settore alimentare). Questo mercato giornaliero essendo collocato in una zona molto popolata, non può essere adeguato con un intervento strutturale per l'adeguamento alle norme della legge 18/01 e norme igieniche sanitarie. Inoltre ai sensi dell'art 12 legge 18/01 comma 1 lettera b) il mercato non è da ritenersi attrattivo in quanto oltre il 70% dei posti previsti non sono stati richiesti e quindi non assegnati. Pertanto, rimane un solo occupante e, persistente la scarsa funzionalità ed attrattività, si propone la soppressione del mercato, e per l'abituale frequentatore il trasferimento a valle di via SANTA RESTITUTA o Largo Bari.

7	Sede	Periodicità	Totale posteggi occupati	Posteggi per settori			Posteggi per produttori	Totale posteggi Mercato o P.V.
				Alimentari	Non alimentari	totale		
	Mercato sparso o Punti vendita	Giornaliero Temporaneo Stagionali	18	13	5	18	////	18

Nel territorio comunale esistono alcune attività di commercio su aree pubbliche con le relative concessioni per l'esercizio dell'attività ai sensi della LRP 18/01 che hanno validità o giornaliera, o temporanee o stagionali. Complessivamente sono 18, quasi tutte collocate nel centro. Quindi restano invariati

Sede		Periodicità	Totale posteggi occupati	Posteggi settore Fiori e piante	Validità periodo Pasqua, (dalla Domenica precedente a quella successiva) dei morti con inizio dal 15 Ottobre sino al 15 Novembre e Natale (da 8/ Dicembre al successivo 8 Gennaio)	Posteggi per produttori	Totale posteggi Mercato o P.V.
Area cimiteriale							
8	Area cimiteriale	A periodi	4	4		= =	4

Questa tipologia risponde a una caratteristica di mercato altamente specializzato con vendita in periodi ben precisi ed è molto limitata.
La vendita può essere esercitata anche in giorni festivi.

9	Sede	Periodicità	Totale posteggi occupati	Posteggi per settori			Posteggi per produttori	Totale posteggi Mercato o P.V.
				Alimentari	Non alimentari	totale		
	Stagionali Siponto	Stagionale	23	2	21	23	/////	23

Nella Zona Siponto è in funzione un mercato limitatamente al periodo estivo.

Art.15
Mercato settimanale

1. E' istituito n. 1 mercato periodico a cadenza settimanale annuale.

Art.16
Giornate e orari di svolgimento

1. Il mercato settimanale ha luogo, di norma, nel giorno di **Mercoledì**, la vendita dalle ore **7,30** alle ore **14,00**.
2. I concessionari di posteggio entro le ore 8,00 (periodo invernale) e 7,30 (periodo estivo) devono avere installato il proprio banco o automarket ed attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio a ciascuno assegnato.
3. Non è permesso installarsi sul mercato prima delle ore 6,30 (periodo invernale) e ore 06,00 (periodo estivo) e/o sgombrare il posteggio prima delle ore 13,00 se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità (nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero).
4. Entro le ore 14,30 tutti i concessionari di posteggio debbono avere sgomberato l'intera area di mercato così che possa essere ripristinato l'uso non mercantile della stessa

Art.17
Richiamo della localizzazione, della configurazione e dell'articolazione del mercato settimanale

Sede	Periodicità	Posteggi				Totale posteggi Mercato	
		Riservati ai titolari di autorizzazione del commercio del settore		Riservati ai titolati di autorizzazione di	Riservati ai		
1	Zona SCALORIA	Settimanale "MERCOLEDI"	Non alimentari	Alimentari	Produttori propri	Portatori di handicap	356
			328	20	04	04	
Orario estivo >Accesso 06.00-07.30 >vendita 07.30-14.00 >sgombero 13.00-14.30				Orario Invernale >Accesso 06.30-07.30 >vendita 07.30-14.00 >sgombero 13.00-14.30			
La giornata e la periodicità possono essere modificate con provvedimento motivato da adottarsi da parte dell'Organo Comunale nel rispetto della normativa regionale vigente							

Art.18
Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita

1. I banchi, gli automarket, le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato.

2. Non devono essere in alcun modo ostruiti ingressi e scivoli.
3. In ogni caso deve essere assicurato il passaggio dei mezzi di pronto intervento (Ambulanze, Vigili del fuoco, PS).

Art.19

Descrizione della circolazione pedonale e veicolare

1. Dalle ore 06,00 (nel periodo estivo) e 06,30 (nel periodo invernale) alle ore 14,30 è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato, fatti salvi i mezzi di emergenza, delle forze di polizia o quelli appositamente autorizzati dal Sindaco.
2. E' inoltre vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi. I veicoli per il trasporto della merce e dell'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sull'area di mercato purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato.
3. In caso ciò non sia possibile, dovranno essere posteggiati in altra area idonea.

Art.20

Modalità di tenuta e consultazione della Pianta organica del mercato

1. Presso l'Ufficio Commercio deve essere tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque abbia interesse, l'originale della planimetria e/o allegati di mercato con l'indicazione dei posteggi indicati con numeri arabi, nonché l'originale della Pianta organica con indicati i dati di assegnazione di ogni concessione, la superficie assegnata, la data di scadenza.
2. Ogni qualvolta siano assunti provvedimenti comunali al riguardo, l'Ufficio Commercio ha l'obbligo di provvedere all'aggiornamento della Pianta organica.
3. Copia della planimetria e/o allegati di mercato della Pianta organica è depositata presso il Comando di Polizia Municipale per il Servizio di Vigilanza e, limitatamente ai generi alimentari, è inviata all'USL (Servizio di igiene Pubblica) competente per il territorio.

Art.21
Assenze

1. I titolari di posteggio sono tenuti alla frequenza del Mercato, nel rispetto dei criteri stabiliti dal presente Regolamento e dalle leggi nazionali e regionali in materia di commercio su area pubblica.
2. Al fine di non incorrere nel provvedimento di decadenza delle concessioni, gli interessati devono giustificare le eventuali assenze, facendo pervenire al Comune la relativa documentazione, entro e non oltre 15 giorni dalla data di inizio dell'assenza.
3. In caso di assenza per malattia, deve essere prodotto, entro lo stesso termine, il certificato medico.

Art.22
Modalità di assegnazione dei posteggi ai precari

1. I concessionari di posteggi non presenti all'ora stabilita ai sensi del precedente art.16, comma 2, non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti senza che possano richiedere la restituzione delle tasse pagate.
2. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione in un mercato, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio sulle aree pubbliche, che vantino il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi.
3. L'assegnazione dei posteggi disponibili per ogni giornata di mercato agli spuntisti saranno effettuate dai responsabili di P.M., incaricati del controllo del mercato, dopo la registrazione degli assenti ed in base ad una graduatoria distinta tra
 - settore alimentare
 - non alimentare, nel rispetto, anche, dei sottosettori merceologici istituiti
 - produttori agricoli
 - portatori di handicap.

Agli operatori commerciali verrà attribuito un punto per ogni giornata di attività o di presenza alla "SPUNTA" all'inizio delle operazioni.

Sarà cura del Responsabile del Servizio di P.M. comunicare, con cadenza mensile,

all'Ufficio Commercio comunale la graduatoria aggiornata degli spuntisti.

4. L'assegnazione dei posteggi avviene in base all'ordine di posizione in graduatoria quale è definito dando la priorità:

a) all'operatore che ha il più alto numero di presenze sul mercato (anzianità di presenza), quale che sia la sua residenza o sede o nazionalità specializzazione merceologica,

b) all'operatore che vanta la maggiore anzianità nell'attività desumibile dal Registro Imprese.

5. Il registro della graduatoria degli spuntisti è tenuta dall'Ufficio Commercio e dalla Polizia Municipale;

Art.23

Modalità di pagamento tasse e tributi comunali relativi all'occupazione di suolo pubblico e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

1. Le concessioni annuali e stagionali aventi validità decennali e le concessioni temporanee sono assoggettabili al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche e dello smaltimento dei rifiuti solidi nelle misure stabilite dalle vigenti norme.

Le tasse dovranno essere versate nei modi e tempi previsti dalle relative disposizioni comunali.

I concessionari che incorrono nella revoca o decadenza della concessione non hanno diritto a restituzione di tasse né ad indennizzo alcuno.

Art.24

Criteri per il rilascio, la revoca o la sospensione, la decadenza, l'estinzione e la rinuncia dell'atto di concessione

1. La concessione del posteggio avviene contestualmente al rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente art.7.

2. La revoca o la sospensione della concessione vengono disposte qualora si verificano le condizioni di cui al precedente art.12, contestualmente alla revoca o alla sospensione dell'autorizzazione.

3. Sono causa di decadenza della concessione: il mancato versamento diritti dovuti nei termini previsti; l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione;
4. Sono causa di estinzione della concessione: la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario; la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.
5. I provvedimenti relativi alla decadenza ed all'estinzione della concessione, per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, vengono adottati dal responsabile del Servizio Tributi, il quale provvederà a darne comunicazione all'Ufficio Commercio per la revoca della relativa autorizzazione per il commercio su aree pubbliche.
6. La comunicazione di rinuncia alla concessione va inviata al Sindaco, allegando alla medesima l'originale dell'atto di concessione e autorizzazione. L'atto di rinuncia è irrevocabile ed acquista efficacia con la presentazione all'Ufficio protocollo del Comune.
7. Il commerciante che sia incorso nella decadenza o revoca della concessione del posteggio in seguito a sanzione disciplinare o per inosservanza di norme, non può ottenere altre concessioni di posteggi nel mercato se non è trascorso un anno dalla data del provvedimento predetto.

Art.25

Definizione di corrette modalità di vendita

1. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti, chiuderli ermeticamente in sacchetti a perdere, depositandoli poi negli appositi contenitori.
2. Il posteggio non dovrà mai rimanere incustodito.
3. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
4. I pali di sostegno e quant'altro analogo, da misurarsi dal suolo, non devono essere
5. inferiori a m. 2,20.
6. E' vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci poste in vendita. E' consentito l'uso di apparecchi atti all'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, con l'uso di cuffie e/o che il volume sia al minimo tale

da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi, nonché ai residenti.

Art.26 **Funzionamento del mercato**

1. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno, consorzi, sulla base di una specifica convenzione.
2. Gli Uffici preposti hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite dallo statuto comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.
3. Al servizio di vigilanza annonaria provvede la Polizia Municipale.
Al servizio di vigilanza igienico-sanitario provvede, nell'ambito delle proprie competenze, l'Azienda USL.
4. Il Sindaco può fissare gli orari di carico e scarico delle merci, di allestimento delle attrezzature di vendita e di sgombero dell'area di mercato anche in deroga a quelli stabiliti nel precedente articolo 16.
5. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella assegnata né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni e/o riservati al transito.
6. E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita, a condizione che sostino entro lo spazio destinato a posteggio.
7. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato fatte salve cause di forza maggiore dovute a particolari condizioni climatiche, a problemi di salute o ad impossibilità documentata di permanenza nel mercato, considerando, in caso contrario, l'operatore assente a tutti gli effetti.

Art.27

Richiamo delle modalità di sub-ingresso

1. Il subentro nella titolarità dell'azienda comporta il passaggio della concessione del posteggio al subentrante, sempre che siano rispettate le disposizioni regionali in materia.

Art.28

Scambio posteggi

Lo scambio di posto fra due commercianti dello stesso settore e/o sottosettore può essere consentito, purché avvenga senza modifica degli spazi assegnati, previa apposita domanda, da inviare, con firma congiunta, al Comune che provvederà, tramite l'ufficio incaricato, all'annotazione della variazione del posteggio sull'autorizzazione, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.

La variazione del posteggio, va effettuata anche alla Pianta organica di cui al precedente articolo 20 indicando i nuovi dati di assegnazione delle concessioni.

Art.29

Posteggi liberi - Migliorie

1. Il responsabile del settore competente prima di trasmettere alla Regione la comunicazione relativa ai posteggi disponibili, procede all'effettuare adeguata informazione agli operatori del mercato concessionari di posteggio, attraverso le forme più idonee, della possibilità di richiedere eventuale miglioria indicandone tempi e modalità.
2. Gli operatori interessati a cambiare il proprio posto devono rivolgere domanda scritta al Comune entro i termini previsti.
3. I criteri di priorità per la miglioria del posteggio sono quelli già previsti dall'art.8, comma 4, del presente regolamento.
4. Le domande vengono accolte compatibilmente con gli spazi a disposizione, le dimensioni e le necessità dei banchi e degli auto-negozi e del settore o sottosettore.

5. I soggetti convocati per la scelta, impossibilitati a partecipare, possono farsi rappresentare da altra persona munita di delega scritta riportante gli estremi dell'autorizzazione amministrativa.
6. Non si procede alla segnalazione alla Giunta Regionale nei casi di necessità di soddisfare esigenze di razionalizzazione dell'area mercatale, prioritarie rispetto alla riassegnazione dei posteggi resisi liberi. Si procede quindi alla loro soppressione e ad utilizzare i relativi spazi per le predette esigenze.

Art.30

Ampliamento o riduzione del posteggio

1. L'operatore può in ogni caso chiedere l'ampliamento o la riduzione del posteggio assegnato. L'ampliamento o la riduzione può essere concessa, su richiesta dell'operatore, a seguito di una valutazione su dati oggettivi dal servizio annona, fatti salvi motivi di forza maggiore o pubblico interesse.
2. In caso di accoglibilità della richiesta, si procederà solo all'aggiornamento della pianta del mercato e dei riferimenti collegati alla variazione.

Art.31

Richiamo delle norme igienico-sanitario per la vendita dei generi alimentari

1. La vendita e la somministrazione dei prodotti alimentari è soggetta alle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico - sanitarie e alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria.
2. Le modalità di vendita e i requisiti delle attrezzature sono stabiliti dalla Deliberazione della Giunta Regionale 28 aprile 2006, n. 529 e s m.i. - Linee guida per l'applicazione dell'Ordinanza del Ministero della Salute 3/4/02 "Requisiti igienico- sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche".
3. Il mancato rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario dà luogo, qualora trattasi di norme direttamente desumibili dalle disposizioni di legge in vigore, oltreché all'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore,

alla sospensione della concessione del posteggio. Decorsi sei mesi e perdurando il mancato rispetto della normativa, la concessione di posteggio deve essere revocata.

Art.32
Revoca del posteggio
per motivi di pubblico interesse

1. Qualora si debba procedere alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio dovrà essere individuato, tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, secondo i seguenti criteri di priorità:

- ✓ nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati;
 - ✓ nell'ambito delle aree di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, dato atto che in tal caso non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero di posteggi in esso previsti.
2. E' comunque fatto salvo il rispetto delle disposizioni regionali vigenti.
3. La revoca del posteggio può essere temporanea.

Art.33
Modalità di riassegnazione dei posteggi a seguito
di ristrutturazione o spostamento del mercato

1. In caso di ridefinizione dell'ampiezza complessiva del mercato per ristrutturazione, compatibilmente con la disponibilità di superficie, è fatta salva l'esigenza della revisione dei singoli posteggi e per le nuove autorizzazioni si applica la normativa regionale vigente.
2. Il Sindaco comunica agli enti interessati ed agli operatori titolari di posteggio l'ubicazione nel territorio comunale della nuova area dove sarà spostato il mercato comunale, effettuando la riassegnazione dei posteggi sulla base delle preferenze espresse dagli operatori, i quali sono chiamati a scegliere secondo l'ordine risultante da apposita graduatoria formulata sulla base:
 - a) dell'anzianità di frequenza quali concessionari dei posteggi;
 - b) in caso di parità, sulla base dell'anzianità dell'impresa risultante dall'iscrizione al Registro Imprese.

Art.34

**Eventuale sospensione del mercato
e delle altre forme di vendita in caso di festività**

1. Qualora la giornata di svolgimento del mercato cada in un giorno festivo, lo svolgimento dello stesso è anticipato al giorno precedente, se feriale, altrimenti è posticipato al successivo.

Art.35

Soppressione del mercato o di posteggi

1. Il consiglio comunale può disporre, sentite le rappresentanze provinciali delle associazioni degli operatori e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, la soppressione di mercati esistenti o di singoli posteggi, in presenza delle seguenti condizioni:

- a) caduta sistematica della domanda;
- b) rilevante riduzione della capacità attrattiva del mercato;
- c) mancato utilizzo dei posteggi esistenti, anche da parte degli operatori precari, per almeno dodici mesi.

Art.36

Attività complementari nell'area mercatale

L'area mercatale può prevedere delle zone per l'allocatione di strutture, per ristoro.

In detti spazi è possibile lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) punto ristoro con somministrazione di alimenti e bevande (fast-food) quale servizio da offrire agli operatori e utenti.
- b) Attività ricreative e/o animazione.

La fruibilità di detti servizi deve essere garantita nelle giornate di mercato.

Art.37

Mercati rionali, periodici e stagionali

1. Sono istituiti n. 05 mercati rionali annuali per l'esercizio dell'attività con uso

quotidiano, temporaneo, periodico o stagionale, come di seguito specificato:

- a) *Mercato rionale di Zona Croce (Via Daunia e Largo Bari)*
- b) *Mercato rionale a valle di Via Santa Restituta*
- c) *Mercato Sparso*
- d) *Mercato periodico "Area Cimiteriale"*
- e) *Mercato Stagionale (Siponto)*

a) Mercato rionale di Zona della Croce (Giornaliero)

L'area del mercato rionale di Via della Croce è quella configurata nella planimetria particolareggiata allegata in calce al presente regolamento, dal quale si evidenziano:

Sede			Periodicità	Posteggi				Posteggi Mercato
				Riservati ai titolari di autorizzazione del commercio del settore		Riservati ai titolati di autorizzazione di	Riservati ai	
1	Zona "Croce"	Via Daunia	Giornaliero dal Lunedì al Sabato	Non alimentari	Alimentari	Produttori propri	Portatori di handicap	
				9	///////	///////	///	9
		Largo Bari	Giornaliero dal Lunedì al Sabato	Non alimentari	Alimentari	Produttori propri	Portatori di handicap	
				///////	8	04	///////	12
Totale posteggi Mercato								21
Orario estivo >Accesso 06.00-07.30 >vendita 07.30-14.00 >sgombero 13.00-14.30 Orario Invernale >Accesso 06.30-07.30 >vendita 07.30-14.00 >sgombero 13.00-14.30								
✓ Periodo pasquale: -settimana delle Palme e di Pasqua. ✓ Periodo dal 1° Giugno al 30 Settembre ✓ Periodo Natalizio dal 1/12 al 06 gennaio dell'anno successivo <u>è data facoltà di prorogare gli orari anche nelle ore pomeridiane.</u>								

b) Mercato rionale a valle di Via Santa Restituta (Giornaliero)

L'area del mercato rionale di Via Santa Restituta è quella configurata nella planimetria particolareggiata allegata in calce al presente regolamento, dal quale si evidenziano:

Sede			Periodicità	Posteggi				Totale posteggi Mercato
				Riservati ai titolari di autorizzazione del commercio del settore		Riservati ai titolati di autorizzazione di	Riservati ai	
2	A valle di via "SANTA RESTITUTA"	Giornaliero	Non alimentari	Alimentari	Produttori propri	Portatori di handicap		
			14	34	10	02	60	
Orario estivo >Accesso 06.00-07.30 >vendita 07.30-14.00 >sgombero 13.00-14.30 Orario Invernale >Accesso 06.30-07.30 >vendita 07.30-14.00 >sgombero 13.00-14.30								
✓ Periodo pasquale: -settimana delle Palme e di Pasqua . ✓ Periodo dal 1° Giugno al 30 Settembre ✓ Periodo Natalizio dal 1/12 al 06 gennaio dell'anno successivo <u>è data facoltà di prorogare gli orari anche nelle ore pomeridiane.</u>								

c) Mercato Sparso, formato da Punti Vendita isolati per lo svolgimento Giornaliero, Temporaneo, Stagionale ed eventi.

L'area del "mercato sparso" è individuato dai Punti Vendita isolati, da quelli temporanei, dai posteggi utilizzati per vendita di prodotti stagionali e o in occasione di eventi.

L'area del "Mercato Sparso" è quella di cui Allegato "A" posteggi esistenti I posteggi di nuova assegnazione saranno concessi ai richiedenti compatibilmente con strumento urbanistico vigente e con le modalità di cui al precedente art. 3 comma 3.

Ogni qualvolta viene rilasciata una nuova concessione, l'allegato "A" deve essere aggiornato.

Una copia dell'aggiornamento deve essere consegnata al comando di Polizia Municipale, e una copia deve essere tenuta esposta nell'ufficio competente del settore commercio.

Sede	Periodicità	Posteggi				Totale posteggi Mercato	
		Riservati ai titolari di autorizzazione del commercio del settore		Riservati ai titolati di autorizzazione di	Riservati ai		
3	Sparso nel territorio comunale	Giornaliero Temporaneo Stagionale	Non alimentari	Alimentari	Produttori propri	Portatori di handicap	18
			5 (esistenti)	13 (esistenti)	///////	///////	
					///////	///////	
Orario estivo >Accesso 06.00-07.30 >vendita 07.30-13.00 >sgombero 13.00-14.30				Orario Invernale >Accesso 06.30-07.30 >vendita 07.30-13.00 >sgombero 13.00-14.30			
✓ Periodo pasquale: -settimana delle Palme e di Pasqua. ✓ Periodo dal 1° Giugno al 30 Settembre ✓ Periodo Natalizio dal 1/12 al 06 gennaio dell'anno successivo è data facoltà di prorogare gli orari anche nelle ore pomeridiane							

d) Mercato "Area Cimiteriale"

Il mercato della "Area Cimiteriale" è quella di cui Allegato "B" dalla quale si evidenziano: n. 4 posteggi esistenti riservati al settore piante, fiori, ceri, lumini e articoli votivi.

Ogni qualvolta viene rilasciata una nuova concessione, l'allegato "B" deve essere aggiornato.

Una copia dell'aggiornamento deve essere consegnata al comando di Polizia Municipale, e una copia deve essere tenuta esposta nell'ufficio competente del settore commercio.

Sede		Settore: piante, fiori, ceri, lumini e articoli votivi	Riservati ai titolati di autorizzazione di produttori propri	Numero posteggi
Area cimiteriale				
4	Zona area cimiteriale (Piazza S. Camillo)	4	//////////	4
	Periodicità	Venerdi- Sabato-Domenica-Festivi		
	Periodicità	Periodo di Pasqua , (dalla Domenica precedente a quella successiva) Dei Morti (con inizio dal 15 Ottobre sino al 15 Novembre) Natale (dal 8 Dicembre al successivo 8 Gennaio)		
Totale				4

f) Mercato Stagionale (Località Siponto)

Il mercato stagionale di "Località Siponto" costituito da numero 23 posteggi.

Sede	Periodicità	Posteggi				Totale posteggi Mercato
		Riservati ai titolari di autorizzazione del commercio del settore		Riservati ai titolati di autorizzazione di	Riservati ai	
5	Stagionale	Non alimentari	Alimentari	Produttori propri	Portatori di handicap	23
		21	2	////////	////////	
Orario estivo: >Accesso >vendita >sgombero						

Art.38 Direzione

1. La direzione dei mercati rionali è attribuita al servizio Annona;
2. Al personale di P.M. compete la vigilanza ed il controllo dell'esercizio delle attività svolte nelle aree interessate nonché far osservare le disposizioni contemplate nel presente regolamento.

Art.39 Custodia

1. La custodia di eventuali box nei mercati rionali è affidata ai concessionari, sia per quanto attiene ai posteggi loro assegnati, che per le aree di pertinenza dei mercati medesimi.

Art.40 Posteggi riservati ai produttori agricoli e portatori di handicap

1. In caso di assenza di richiesta per i posteggi riservati ai produttori agricoli e portatori di handicap, non si provvederà all'assegnazione commerciale.

Art.41

Durata delle concessioni

1. La concessione del posteggio ha validità di dieci anni, a partire dal giorno dell'assegnazione, non può essere ceduta se non con l'azienda ed è automaticamente rinnovata alla scadenza, salvo diversa disposizione del Comune che, in tal caso, deve contestualmente conferire, un nuovo posteggio all'operatore.
2. I titolari sono solidamente responsabili verso l'Amministrazione Comunale degli obblighi derivanti dalla concessione.

Art.42

Gestione della concessione

1. I titolari delle concessioni sono tenuti alla gestione diretta dei posteggi.
2. E' consentita la rappresentanza del titolare dell'autorizzazione, persona fisica o società, da parte di un coadiutore, dipendente o socio, a condizione che, durante le attività di vendita, egli sia munito di atto di delega e del titolo originale dell'autorizzazione, da poter esibire ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Art.43

Indicazioni sui posteggi

1. Ogni concessionario di posteggio deve indicare chiaramente, con leggenda da porsi sulla testata del posteggio, il proprio nome e cognome, o la ditta o la ragione sociale, conformemente all'atto di concessione.

Art.44

Modalità per l'uso dei posteggi

1. I posteggi e le aree concesse non devono essere occupate se non con le merci oggetto della vendita e gli oggetti o beni strumentali all'attività. E' vietato:
 - a) custodire veicoli e imballaggi vuoti nei posteggi e nelle aree concesse;
 - b) sostare nei posteggi e nelle aree concesse durante le ore di chiusura dei mercati, salvo permesso della direzione da rilasciarsi unicamente per comprovati motivi di necessità;
 - c) provvedere a riparazioni, interventi ordinari e straordinari di manutenzione o effettuare modifiche senza preventiva comunicazione all'Ente e conseguente autorizzazione in merito.

Art.45

Responsabilità per danni

1. Il Comune si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, mancanze o deperimenti di derrate che dovessero per qualunque titolo derivare ai concessionari, i quali, invece, sono responsabili dei danni che essi o i loro dipendenti dovessero causare alle strutture date in concessione.

Art.46

Ispezioni e lavori

1. Spetta all'Amministrazione Comunale, effettuare visite ed ispezioni nei posteggi e nelle aree concesse, per mezzo di propri funzionari, e di farvi eseguire tutte quelle opere che ritenesse necessarie ed opportune.
2. Nel caso di impedimento all'uso dei posteggi concessi, dipendenti dalla volontà dell'Amministrazione Comunale, verrà rimborsata al concessionario la quota di tassa corrispondente all'effettiva durata dell'impedimento, qualora l'Amministrazione stessa non ritenga invece di assegnare temporaneamente altro posteggio eventualmente disponibile.

Art.47

Termine delle concessioni

1. Le concessioni cessano:
 - a) per revoca;
 - b) per rinuncia del concessionario;
 - c) per fallimento del concessionario;
 - d) per comprovate esigenze di pubblico interesse;
 - e) per decesso salvo eventuale comunicazione di sub-ingresso da parte degli eredi secondo le modalità ed i termini già previsti dall'art.9.

Art.48

Revoca o decadenza delle concessioni

1. La revoca delle concessioni può essere disposta nei casi previsti dall'art.12 del presente regolamento.
2. Sono causa di decadenza delle concessioni le seguenti circostanze:
 - a) gravi infrazioni alle leggi, ai regolamenti ed alle norme disposte per il funzionamento e la disciplina dei mercati;
 - b) Inosservanza delle norme igienico sanitarie.
3. Il Provvedimento di revoca è adottato dal Responsabile del Servizio Annona previa contestazione degli addebiti all'interessato, con la procedura prevista dai successivi art. 57 e 58.
4. Il commerciante che sia incorso nella decadenza o revoca della concessione del posteggio in seguito a sanzione disciplinare o per inosservanza di norme, non può ottenere altre concessioni di posteggi nei mercati se non è trascorso un anno dalla data del provvedimento predetto.

Art.49

Riconsegna dei posteggi e delle aree concesse

1. Cessata o revocata la concessione, i posteggi e le aree concesse devono essere riconsegnati all'Amministrazione Comunale nello stato di consistenza in cui furono

assegnati, liberi da persone e cose, entro 15 giorni successivi alle cessazioni o alla comunicazione di revoca.

2. In caso di inosservanza, si procede allo sgombero d'ufficio ed a spese degli interessati.
3. Il concessionario è tenuto a risarcire i danni arrecati alle strutture concesse ed a riportarle nel primitivo stato.

Art.50 Possibilità di recesso

1. Il concessionario può recedere prima della scadenza con un preavviso di almeno sei mesi senza diritto però ad alcun rimborso per eventuali interventi eseguiti ed i costi sostenuti.

Art.51 Calendario e orari dei mercati

1. I mercati rionali osserveranno gli orari del presente regolamento o delle relative ordinanze sindacali.
2. E' fatto obbligo ai concessionari garantire l'esercizio del posteggio assegnato al fine di evitare disagi ai consumatori.
3. I contravventori sono passibili dei provvedimenti di cui all'art. 48 del presente regolamento.

Art.52 Disciplina interna

1. Nei mercati e nelle immediate adiacenze è vietato:
 - a) ingombrare i luoghi di passaggio ed ostacolare comunque la circolazione;
 - b) attirare i compratori con grida e schiamazzi;
 - c) gettare sui luoghi di passaggio derrate avariate o altro;
 - d) introdurre cani o animali in genere;

- e) tutto ciò che possa menomare o compromettere l'ordine o la disciplina del mercato e delle vendite;
- f) l'accesso ai mercati di veicoli, anche se condotti a mano, esclusi quelli degli operatori dei mercati per il tempo necessario alle operazioni di carico e scarico delle merci ed esclusi quelli, preventivamente autorizzati, adibiti a banchi di vendita.

Art.53

Pulizie e manutenzione

1. Il personale preposto dall'Amministrazione Comunale ai servizi di raccolta dei r.s.u. provvede alla pulizia ed al lavaggio giornaliero delle aree esterne dei mercati rionali secondo le norme di servizio.
2. La pulizia delle aree assegnati in concessione deve essere eseguita a cura e sotto l'esclusiva responsabilità dei singoli concessionari, i quali devono altresì provvedere a depositare i rifiuti e le immondizie negli appositi contenitori forniti dal Comune.

Art.54

Indicazione dei prezzi

1. Tutti i rivenditori hanno l'obbligo di tenere costantemente esposti i cartelli indicanti il prezzo di vendita e la descrizione delle singole qualità di merci in vendita.

Art.55

Strumenti di pesatura

1. Gli strumenti di pesatura devono essere sempre:
 - a) mantenuti puliti ed in perfette condizioni di funzionamento;
 - b) perfettamente regolati e verificati prima di essere adoperati;
 - c) ben in vista ai compratori.

Art.56

Servizio Igienico Sanitario

1. Al servizio di vigilanza igienico - sanitaria nonché all'accertamento della commestibilità dei prodotti immessi nei mercati per le vendite, provvedono i competenti Organi dell'A.S.L.

Art.57

Provvedimenti disciplinari

1. Fatta salva l'azione penale nei casi previsti dalla legge, le infrazioni alle norme del presente regolamento o ad altre disposizioni legislative relative ai mercati di cui al presente regolamento, danno luogo, a carico dei responsabili, all'azione disciplinare graduata secondo la gravità della violazione commessa e tenendo sempre conto dell'eventuale recidività:
 - a) richiamo;
 - b) sospensione da ogni attività nel mercato fino ad un massimo di mesi 3;
 - c) revoca della concessione del posteggio per i motivi di cui all'art.49 del presente regolamento.

Art.58

Sanzioni disciplinari

1. Le sanzioni disciplinari di cui all'articolo precedente, sono adottate dal Servizio Annona, previa contestazione degli addebiti al contravventore e fissazione del termine per le discolpe.

Art.59

Aree mercatali per vendite particolari e/o tematici

1. Per offrire un servizio più qualificato alla cittadinanza, possono essere individuate

aree per lo svolgimento di fiere o mercati specializzati o tematici, organizzato per la vendita secondo un tema o una categoria merceologica tipo vendita di prodotti tipici, enogastronomici, prodotti etnici, eco-solidali, ed altro, proposti dai soggetti proponenti o organizzazioni ed organizzatori, consorzi di operatori.

2. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, i soggetti proponenti, organizzazioni, o organizzatori, o consorzi di operatori, devono presentare una proposta progettuale al Sindaco, che ne valuta la fattibilità e ne autorizza lo svolgimento e rilascia le necessarie autorizzazioni.

Aree mercatali per vendite particolari e/o tematici
a) Ubicazione: Lungomare del Sole (area adiacente al centro riabilitazione motoria" Andrea Cesarano".
b) Svolgimento: a richiesta come da progetti dei soggetti proponenti di cui all'art. 59
c) Cadenza: a richiesta come da progetti dei soggetti proponenti di cui all'art. 59
d) Giorno di svolgimento: a richiesta come da progetti dei soggetti proponenti di cui all'art. 59
e) orario: da determinare con ordinanze o nei contratti di concessione a seguito di richiesta dei soggetti proponenti di cui all'art. 59
f) Superficie totale area: come individuata di volta in volta dalla Giunta Comunale a seguito di richiesta dei soggetti proponenti di cui all'art. 59
g) Totali posteggi e mq. superficie: come da area individuata di volta in volta dalla Giunta Comunale a seguito di richiesta dei soggetti proponenti di cui all'art. 59

Art.60

Fiere

Data e giorni di svolgimento

1. Per offrire un servizio più qualificato alla cittadinanza possono avere svolgimento nel Comune di Manfredonia fiere organizzate direttamente dal Comune o proposte ed organizzate da consorzi di operatori su area pubblica, organizzazioni e/o soggetti privati.

2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma, i soggetti proponenti, organizzazioni, soggetti privati, o consorzi di operatori sua area pubblica, devono presentare una proposta progettuale al Sindaco, che ne valuta la fattibilità e ne autorizza lo svolgimento e rilascia le necessarie autorizzazioni.

3. L'area prevista per lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche è quella della Zona Scaloria e precisamente, l'area di svolgimento del mercato settimanale del Mercoledì.

4. In ogni caso la data e lo svolgimento della manifestazione fieristica non può coincidere con il giorno di svolgimento del mercato settimanale che resta sempre primario e prioritario rispetto ad altre manifestazioni.
5. Possono essere autorizzate sino ad un massimo di 2 (due) edizioni annue e precisamente 1 (una) nel periodo Primavera-Estate e 1 (una) nel periodo Autunno-Inverno.

Art.61 **Concessione posteggi per la Fiera**

1. Per le fiere gestite ed organizzate direttamente dall'Amministrazione Comunale, le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale oppure essere consegnate direttamente al Comune. In ogni caso devono essere ricevute dal Comune almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera stessa, a pena di esclusione dalla graduatoria della fiera. Fa fede la data di arrivo al protocollo generale del soggetto promotore.
2. Nell'istanza, in bollo, devono essere precisati:
 - a. i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
 - b. codice fiscale/partita IVA;
 - c. estremi dell'autorizzazione posseduta: numero, data, Comune che l'ha rilasciata, settore/i merceologico/i;
 - d. presenze effettive nella fiera alla quale si chiede di partecipare;
 - e. data di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. relativa all'attività di commercio su aree pubbliche;
 - f. tipologia merceologica che la ditta intende porre in vendita.
3. Per le domande giudicate irregolari od incomplete, il responsabile del procedimento chiede la regolarizzazione entro dieci giorni dall'arrivo in Comune. Se non regolarizzate entro il termine indicato nella comunicazione del responsabile

del procedimento, le domande non sono valutate ai fini della formazione della graduatoria e, conseguentemente, archiviate.

4. Uno stesso soggetto non può presentare più domande di partecipazione ad una stessa fiera, anche facendo riferimento alle varie autorizzazioni di cui, eventualmente, sia titolare.

5. In caso di sub-ingresso l'operatore che ha acquisito l'azienda deve allegare alla domanda di partecipazione copia della nuova autorizzazione o, in mancanza, copia della relativa domanda di voltura presentata al comune competente. Qualora la domanda di partecipazione sia già stata presentata dal cedente, il subentrante è tenuto a comunicare l'avvenuto trasferimento dell'azienda allegando la predetta documentazione.

6. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi è formulata in base ai seguenti criteri di priorità:

- più alto numero di presenze nella fiera indipendentemente dal tipo di autorizzazione
- maggiore anzianità di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.;
- a parità di punteggio si applicano altri criteri integrativi:
 - I. Ordine cronologico delle domande
 - II. Residenza nel Comune di Manfredonia
 - III. Imprenditrici donne

7. La graduatoria di cui al comma precedente è affissa all'Albo comunale almeno quattordici giorni prima della data dello svolgimento della fiera.

8. L'assegnazione dei posteggi viene effettuata, a seguito di regolare convocazione degli interessati, secondo l'ordine di graduatoria e tenendo conto della planimetria all'uopo predisposta.

9. I posteggi che, esaurita la graduatoria, risultassero ancora vacanti, sono assegnati a coloro i quali presentano domanda fuori termine, all'uopo convocati con riserva, e secondo le modalità previste al punto 7.) In caso di ulteriore disponibilità nei giorni immediatamente precedenti alla manifestazione, i posteggi verranno assegnati agli

operatori che ne faranno richiesta in ordine cronologico di acquisizione al protocollo generale.

10. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente, salvo motivate giustificazioni, e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore presente.

11. Se l'assegnatario non può partecipare alla fiera per comprovati motivi documentati, avrà il diritto al rimborso delle tasse già pagate. I giorni della fiera saranno considerati ai fini del conteggio delle presenze.

12. La concessione del posteggio è limitata al giorno o ai giorni di durata della fiera.

13. Per le fiere organizzate dai soggetti di cui precedente art. 60, le modalità di organizzazione e di gestione avverrà nel rispetto delle regole e leggi generali, e ai sensi dei regolamenti interni. In questa ipotesi sono escluse responsabilità di qualsiasi ordine da parte dell'Amministrazione Comunale di Manfredonia.

Aree per svolgimento delle fiere
a) Ubicazione: Zona Scaloria
b) Svolgimento: 2 edizioni annuali e/o a richiesta come da progetti dei soggetti di cui all'art. 60
c) Cadenza: 2 edizioni annuali e/o a richiesta come da progetti dei soggetti di cui all'art. 60
d) Giorno di svolgimento: 2 edizioni annuali e/o a richiesta come da progetti dei soggetti di cui all'art. 60
e) orario: da determinare con ordinanze sindacali o nei contratti di concessione se organizzata dai soggetti di cui all'art.60
f) Superficie totale area: come planimetria del mercato settimanale
g) Totali posteggi e mq. superficie: come da area individuata dalla Giunta Comunale, o dai progetti dei soggetti di cui art.60

Art.62

Vendite a mezzo veicoli

1. E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dall'Ordinanza del Ministro della Salute del 03 aprile 2002

Art.63

Calcolo del numero delle presenze

1. E' confermata la validità delle graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n.114/1998 e art.17 LRP n.18/01

Art.64

Tariffe per la concessione del suolo pubblico

1. Le tariffe per la concessione dal suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e sono applicate secondo le modalità in atto.

CAPO IV

Autorizzazioni temporanee e mercati straordinari

Art.65

Ambito di applicazione, indirizzi e modalità

1. Il rilascio di autorizzazione temporanee da esercitarsi su suolo pubblico avviene nel rispetto degli indirizzi e delle modalità di cui al presente Capo.
2. Le autorizzazioni temporanee possono essere rilasciate:
 - in coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione delle attività commerciali nel loro complesso, oppure, di attività commerciali di specifica tipologia e segmento merceologico, nonché nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone;
 - quale momento e strumento di promozione dello specifico comparto del commercio su aree pubbliche;
 - in occasione di festività, fiere mercato o sagre.
3. Il rilascio delle autorizzazioni temporanee può avvenire anche in relazione a determinate specializzazioni merceologiche, affinché l'esercizio delle attività possa risultare compatibile ed in sintonia con le finalità dell'iniziativa nella quale si colloca.

4. Il numero dei posteggi e più in generale, degli spazi da destinarsi all'esercizio delle attività così come i settori di attività ammessi ed i termini per la presentazione delle domande, sono stabiliti di volta in volta dal Sindaco compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico ed ogni altro interesse pubblico, anche sulla base della presentazione di progetti di cui al successivo art.66.

Art. 66
Feste ed iniziative promozionali
(Coordinamento delle attività e dei progetti)

1. E' condizione preliminare al rilascio della concessione temporanea di suolo pubblico la presentazione da parte dai soggetti di cui all'art 60 o l'elaborazione da parte del Comune, di specifici progetti o iniziative nelle quali debbano essere quantomeno evidenziate:

- le finalità;
- le specializzazioni merceologiche interessate;
- gli spazi richiesti e la loro localizzazione;
- le modalità di organizzazione delle aree di vendita ed il progetto di allestimento delle attrezzature;
- l'elenco nominativo degli operatori per i quali si richiede l'ammissione.

2. Il rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico equivale ad accettazione del progetto.

Feste ed iniziative promozionali
a) Ubicazione: come da progetti dei soggetti di cui all'art. 60
b) Svolgimento: a richiesta come da progetti dei soggetti di cui all'art. 60
c) Cadenza: a richiesta come da progetti dei soggetti di cui all'art. 60
d) Giorno di svolgimento: a richiesta come da progetti dei soggetti di cui all'art. 60
e) orario: da determinare con ordinanze o nei contratti di concessione
f) Superficie totale area: come da progetti dei soggetti di cui all'art. 60
g) Totali posteggi e mq. superficie: come da area individuata dalla Giunta Comunale, o dai progetti dei soggetti di cui art.60

Art.67

Manifestazioni

**Aree mercatali per Manifestazioni Religiose,
civili, politiche, festival e di altre manifestazioni similari.**

1. Nell'ambito delle feste religiose, civili, politiche, dei festival e di altre manifestazioni similari, il rilascio dell'autorizzazione temporanea alla vendita su aree o spazi privati o dai progetti dei soggetti di cui art.60 è unicamente soggetto alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 114/1998, e alla L. R. n. 18 del 24 luglio 2001.
2. Le domande di autorizzazione debbono essere presentate d'intesa con il soggetto organizzatore.

Aree mercatali per Manifestazioni Religiose civili, politiche, festival e di altre manifestazioni similari
a) Ubicazione: come da progetti dei soggetti di cui all'art. 60
b) Svolgimento: a richiesta come da progetti dei soggetti di cui all'art. 60
c) Cadenza: a richiesta come da progetti dei soggetti di cui all'art. 60
d) Giorno di svolgimento: a richiesta come da progetti dei soggetti di cui all'art. 60
e) orario: da determinare con ordinanze o nei contratti di concessione
f) Superficie totale area: come da progetti dei soggetti di cui all'art. 60
g) Totali posteggi e mq. superficie: come da area individuata dalla Giunta Comunale, o dai progetti dei soggetti di cui art.60

CAPO V

Commercio itinerante

Art. 68

Modalità di vendita

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante permette di effettuare soste per il tempo necessario a servire la clientela, e comunque non superiori a un'ora di permanenza nel medesimo punto, con obbligo di spostamento di almeno 500 metri.

E' fatto divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della giornata.

Art. 69
Zone vietate

L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante per motivo di traffico, viabilità e igienico - sanitario è vietato sulle seguenti strade o piazze:

- Centro urbano compreso tra le seguenti vie: Lungomare N. Sauro - Viale Miramare e Lungomare del Sole - Spiaggia Diomede - Piazzale S. Ferri - Viale dell'Arcangelo - Via dell'Arcangelo - Via delle Antiche Mura - Via dell'Arcangelo nei tratti non compresi nel centro urbano innanzi circoscritto - via Gargano - Via Isonzo - Largo Cisternone - Via Torre S. Maria - Viale A. Moro - Via G. Di Vittorio - Via Croce.
- Nel giorno del mercato settimanale l'attività è vietata ad una distanza inferiore a 300 (trecento) metri lineari dalla sede del mercato.
- E' vietata ad una distanza inferiore a 300 (trecento) metri lineari dalle sedi del
- ❖ Mercato rionale di Zona Croce (Via Daunia e Largo Bari)
- ❖ Mercato rionale a valle di Via Santa Restituta.

Art.70
Zone consentite

1. E' di norma, consentito l'esercizio del commercio in forma itinerante, nelle strade urbane escluse dalle zone di cui al precedente articolo, fermo restando che la sosta degli autoveicoli deve essere in ogni caso effettuata compatibilmente con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.

Art.71
Rappresentazione cartografica

1. Presso la Polizia Municipale e il Servizio Annona è tenuta a disposizione degli interessati una mappa del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante e quelle consentite.

Art. 72
Determinazione degli orari

1. L'orario di vendita dei venditori in forma itinerante è limitato alle ore antimeridiane dalle ore 8,00 alle ore 14,00;

2. E' fatto divieto assoluto dell'esercizio del commercio itinerante, i giorni festivi e la domenica, salvo le deroghe già previste per il commercio in sede fissa.

CAPO VI

Disposizioni finali

Art.73
Sanzioni

1. Nell'ambito dell'attività di commercio su aree pubbliche si applicano le seguenti sanzioni di cui:
 - a) Ai sensi dell'art. 24 della Legge Regionale n.18/2001:
 - b) Ai sensi dell'art.29 del Decreto Legislativo n.114/1998
 - c) Ai sensi del regolamento di P.M.

Art.74
Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi

1. Le variazioni del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, sempre che disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento ma al mero aggiornamento, a cura dei competenti uffici comunali, delle planimetrie che ne costituiscono gli Allegati.

Art. 75

Validità delle presenze

1. Ai fini della validità della partecipazione all'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e se trattasi di società del suo legale rappresentante.
2. E' ammessa la rappresentanza così come previsto dall'art.2- comma 4 - del presente Piano: " E' consentita la rappresentanza del titolare dell'autorizzazione, persona fisica o società, da parte di un coadiutore, dipendente o socio, a condizione che, durante le attività di vendita, egli sia munito di atto di delega e del titolo originale dell'autorizzazione, da poter esibire ad ogni richiesta degli organi di vigilanza".

Art.76

Attività stagionali

1. Si considerano attività stagionali quelle che si svolgono per un periodo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare.

Art.77

Rinvio a disposizioni di legge

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti e in particolare quelle di cui alla legge regionale del **24 luglio 2001, n.18** e successive modificazioni ed integrazioni.

Art.78

Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni vigenti presso l'Ente in materia e con lo stesso in contrasto.

Allegato "A" Punti Vendita –Mercato Sparso-

1	V.le Miramare ang. V.le Beccarini "La Rotonda"		Esistente
2	Via G. Palatella ang. Rampa del Torrione		Esistente
3	Prolung. V.le Miramare ang. Via D. Alighieri		Esistente
4	V.le Miramare ang. V.le Beccarini "La Rotonda"		Esistente
5	Corso Manfredi ang. Via del Porto		Esistente
6	Corso Manfredi ang. Via del Porto		Esistente
7	Traversa Via della Croce		Esistente
8	Corso Manfredi	Villa Comunale	Esistente
9	Via della Croce ang. Via T. Minniti		Esistente
10	Via Pulsano ang. Via Gargano		Esistente
11	Via Pulsano		Esistente
12	Via G. Di Vittorio ang. Parco Pellegrini		Esistente
13	Viale Aldo Moro	Chiosco	Esistente
14	V.le dell'Arcangelo ang. Via San G. Bosco	Chiosco	Esistente
15	Viale Aldo Moro	Chiosco	Esistente
16	Via San G. Bosco ang. Via A. Volta	Chiosco	Esistente
17	Via G. Di Vittorio ang. Parco Pellegrini	Punti vendita	Esistente
18	Via A. Mura ang. Via Palatella	Punti vendita	Esistente
TOTALE POSTEGGI			18

Allegato "B" Punti Vendita -Area Cimiteriale -

1	Largo S.C. De Lellis		
2	Largo S.C. De Lellis		
3	Largo S.C. De Lellis		
4	Largo S.C. De Lellis		
TOTALE POSTEGGI			4

